



Università degli Studi di Bari
Aldo Moro

In data 12.10.2023, presso il Rettorato dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, la DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA e LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE SINDACALE

- CONSIDERATO che, in data 31.7.2023, le Parti trattanti hanno sottoscritto l'ipotesi di contratto collettivo integrativo in materia di *“Criteri generali per la graduazione delle posizioni dirigenziali; retribuzione di risultato; incarichi aggiuntivi; criteri generali per il servizio sostitutivo di mensa; individuazione dei servizi pubblici essenziali in casi di sciopero, anno 2023”*
- VISTO che il Collegio dei Revisori dei Conti, nella riunione del 26.9.2023, ha espresso parere favorevole sulla ipotesi negoziale di cui trattasi e ha certificato la relazione illustrativa e quella tecnico finanziaria;
- CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 28.9.2023, ha deliberato di autorizzare la Delegazione trattante di parte datoriale alla stipula del contratto collettivo integrativo in parola,

STIPULANO
(anche per adesione manifestata tramite piattaforma telematica)

L'ALLEGATO CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
- PERSONALE DELLA DIRIGENZA -
IN MATERIA DI

***“CRITERI GENERALI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI;
RETRIBUZIONE DI RISULTATO; INCARICHI AGGIUNTIVI; CRITERI GENERALI PER IL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA; INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
IN CASO DI SCIOPERO, ANNO 2023”***

LE DELEGAZIONI TRATTANTI

- ***Delegazione di parte datoriale***

Prof. Stefano Bronzini
Magnifico Rettore

firmato

Avv. Gaetano Prudente
Direttore Generale

firmato

- **Delegazione di parte sindacale**

- **FLC CGIL**

dott.ssa Pamela Angiuli

firmato

dott. Roberto Dellino

dott.ssa Arianna Storelli

firmato

- **CISL FSUR**

dott. Tommaso Gelao

firmato

sig. Francesco Silecchia

firmato

- **FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA**

dott. Tiziano Margiotta

dott.ssa Maria Delfina Misuraca

firmato

dott.ssa Angela Maria Cippone

firmato

SNALS CONFSAL

sig. Rocco Campobasso

firmato

- **DIRIGENTI SCUOLA**

prof. Francesco Nuzzaci

adesione manifestata su piattaforma telematica

- **ANP**

prof. Roberto Romito

adesione manifestata su piattaforma telematica

R.S.A. FLC CGIL

sig.

R.S.A. CISL SCUOLA

sig.

R.S.A. FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA

sig.

R.S.A. SNALS CONFSAL

sig.

R.S.A. DIRIGENTI SCUOLA

sig.

R.S.A. ANP

prof. Roberto Romito

prof.ssa Cecilia Pirolo

prof. Michele Gramazio



Università degli Studi di Bari
Aldo Moro

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

***“CRITERI GENERALI PER LA GRADUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI;
RETRIBUZIONE DI RISULTATO; INCARICHI AGGIUNTIVI; CRITERI GENERALI PER IL
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA; INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
IN CASO DI SCIOPERO. ANNO 2023”***

Art. 1

(Ambito di applicazione e durata)

1. Il presente contratto collettivo si applica al personale dirigente di seconda fascia in servizio presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, di seguito chiamati dirigenti.
2. Il presente contratto decorre dall'1.01.2023 e, conformemente a quanto prescritto dall'art. 8, comma 1, del CCNL 08.07.2019 ha durata triennale. I criteri di ripartizione dei Fondi tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il contratto conserva la sua efficacia fino alla stipula del successivo contratto collettivo integrativo, così come previsto dall'art. 8, comma 7, del CCNL 08.07.2019.

Art. 2

(Criteri di riparto del Fondo tra quota destinata a retribuzione di posizione e quota destinata a retribuzione di risultato)

1. L'Amministrazione costituisce annualmente il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente di seconda fascia, nel rispetto delle specifiche norme del CCNL e delle disposizioni di legge, previa certificazione da parte del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Per l'anno 2023, il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, è stato certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 27.12.2022 (verb.n.659/2022), ed ammonta ad € 432.592,00 lordo dipendente.

3. In applicazione dell'art. 48, comma 3, del CCNL 08.07.2019, alla retribuzione di posizione è destinato l'85% delle risorse complessive del Fondo. Pertanto, per l'anno 2023, la quota del Fondo destinata a tale voce è pari ad € 367.703,20.

4. In applicazione dell'art. 25, comma 1, CCNL 28.07.2010, alla retribuzione di risultato è destinato il 15% del Fondo. Pertanto, per l'anno 2023, la quota del Fondo destinata a tale voce è pari ad € 64.888,80.

5. Eventuali risorse destinate alla retribuzione di posizione che, a consuntivo, in un determinato anno, risultassero ancora disponibili, saranno utilizzate, limitatamente a tale anno, per la retribuzione di risultato, secondo i criteri di cui all'art. 4 del presente accordo.

Art. 3 (Retribuzione di posizione)

1. L'Amministrazione definisce, previo confronto sui criteri, la graduazione delle posizioni dirigenziali, correlate alle funzioni e alle connesse responsabilità delle Università, tenendo conto di uno o più dei seguenti elementi indicati dall'art. 48, comma 5, del CCNL 08.07.2019:

- a) complessità organizzativa, desumibile, ad esempio, dalla dimensione organizzativa dell'ufficio, dalla sua articolazione o differenziazione interna, da elementi del contesto territoriale;
- b) livello delle responsabilità amministrative e gestionali assunte;
- c) competenze professionali richieste.

Art. 4 (Retribuzione di risultato)

1. La retribuzione di risultato è attribuita sulla base dei diversi livelli di valutazione conseguiti dai dirigenti, secondo la procedura definita dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance adottato dall'Università e in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati sulla base del Documento di Programmazione Integrata.

2. In applicazione dell'art. 50, comma 2, del CCNL 08.07.2019, l'erogazione della retribuzione di risultato può avvenire soltanto a seguito del conseguimento di valutazione positiva, nel qual caso, l'importo annuo individuale della componente di risultato è pari, nei limiti delle risorse disponibili, alla seguente percentuale del valore annuo della retribuzione di posizione in atto percepita:

Livello di valutazione	Punteggio associato	% di retribuzione di risultato
I – prestazione eccellente	Da 90,01 a 100/00	100%
II – prestazione distinta	Da 80,01 a 90/100	90%
III – prestazione adeguata	Da 60,01 a 80/100	70%

IV – prestazione inadeguata	Da 0 a 60/100	0
-----------------------------	---------------	---

3. Ai dirigenti che conseguono le valutazioni più elevate è garantita una retribuzione di risultato di importo più elevato del 30% rispetto al valore medio pro-capite delle risorse complessivamente destinate a retribuzione di risultato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 3, CCNL 08.07.2019.

4. Con riferimento ai livelli di valutazione di cui al precedente comma 2, la quota massima di dirigenti a cui è attribuito il livello più elevato di valutazione è pari al 20% del personale in servizio, ai sensi dell'art. 50, comma 5, CCNL 08.07.2019. In caso di parità nella valutazione (medesimo punteggio nella scheda di valutazione dei dirigenti con le valutazioni più elevate), la maggiorazione di cui al precedente comma 3 si applica a tutti i dirigenti interessati.

5. Qualora le risorse del Fondo destinate alla retribuzione di risultato per l'anno di riferimento siano insufficienti a consentire il riconoscimento della retribuzione di risultato nelle quote percentuali massime previste dal presente articolo, gli importi saranno riparametrati proporzionalmente, ferma restando la necessità di garantire, in caso di valutazione positiva, il minimo inderogabile del 20% del valore annuo della retribuzione di posizione di cui all'art. 25, comma 3, del CCNL 28.07.2010.

6. In applicazione dell'art. 25, comma 2, del CCNL 28.07.2010, le somme destinate al finanziamento della retribuzione di risultato eventualmente non spese nell'anno di riferimento sono destinate al finanziamento della predetta retribuzione di risultato nell'anno successivo.

Art. 5 (Incarichi aggiuntivi)

1. Il trattamento economico del dirigente, determinato ai sensi dell'art. 52, comma 1, del CCNL 05.03.2008, remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti, fatte salve le deroghe espressamente previste dalle vigenti disposizioni normative (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle previste dal DPCM 24.04.2020 in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici di concorsi pubblici).

2. Ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del CCNL 05.03.08, qualora gli incarichi aggiuntivi vengano conferiti da terzi ai dirigenti in ragione del loro ufficio, o comunque attribuiti dall'Università o su designazione della medesima, i relativi compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'Università e confluiscono nel Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato per essere destinati al trattamento economico accessorio, sulla base dell'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001. Ai dirigenti interessati dallo svolgimento dei suddetti incarichi viene corrisposta, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio pari al 66% dell'importo disponibile, al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione.

Art. 6
(Incarichi ad interim)

1. In caso di vacanza in organico ovvero di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico assente con diritto alla conservazione del posto, la reggenza dell'ufficio può essere affidata ad un altro dirigente del medesimo livello dirigenziale con un incarico *ad interim*, secondo quanto disposto dall'art. 27 del CCNL 05.03.2008.
2. Il dirigente, durante il periodo di sostituzione, continua a percepire la retribuzione di posizione in godimento.
3. Il trattamento economico complessivo del dirigente, per i periodi di sostituzione, è integrato nell'ambito della retribuzione di risultato, di un ulteriore importo percentuale, da definirsi in contrattazione, del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico ricoperto dal dirigente sostituito. L'integrazione si applica soltanto ove l'incarico sia ricoperto per un periodo superiore a tre mesi e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo.
4. In tal caso, pertanto, l'importo complessivo della retribuzione di risultato, per l'incarico principale e per l'incarico *ad interim*, potrà risultare superiore al valore determinato ai sensi dell'art. 4 del presente accordo per il solo incarico principale.

Art. 7
(Criteri generali per il servizio sostitutivo di mensa)

1. Il servizio sostitutivo di mensa in favore dei dirigenti viene erogato mediante somministrazione di buoni pasto del valore unitario di € 7,00, tenuto conto che l'attività lavorativa del dirigente, svolta ordinariamente su cinque giorni lavorativi, viene assicurata sulla base dell'orario di apertura degli uffici, nonché delle esigenze connesse alla funzione.
2. La fruizione del buono pasto matura al verificarsi della presenza in servizio oltre le sei ore di lavoro e per un arco di tempo non inferiore a trenta minuti oltre la pausa pranzo (di qualsiasi durata essa sia).
3. I buoni pasto sono utilizzati secondo quanto stabilito dalle norme in materia, in ogni caso nel numero massimo di cinque per settimana.

Art. 8
(Interpretazione autentica delle clausole controverse)

1. Nel caso in cui sorgano controversie sull'interpretazione di legittime clausole contenute nel presente contratto, le Parti si incontrano entro 30 giorni dalla richiesta formulata da uno dei sottoscrittori, per definire consensualmente il significato.

2. L'eventuale accordo di interpretazione autentica sostituisce la clausola controversa fin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo integrativo.

Art. 9

(Individuazione delle posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero ai sensi della Legge 12 giugno 1990, n. 146, sm.i.)

1. Al fine di garantire il presidio delle funzioni dirigenziali in caso di sciopero, il Direttore Generale individua, nel rispetto della rotazione, un dirigente da esonerare dallo sciopero stesso per garantire la continuità delle prestazioni.

2. Il nominativo del dirigente individuato ai sensi del precedente comma è comunicato alle organizzazioni sindacali locali ed a tutti i dirigenti entro il quinto giorno precedente la data dello sciopero.

3. Il dirigente individuato ha il diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero e di chiedere la conseguente sostituzione, che sarà accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione verrà comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

Art. 10

(Spesa e disposizioni finali)

1. La spesa finalizzata alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato di cui al presente contratto è pari ad € 432.592,00 e graverà sull'articolo di bilancio n. 101080108 "Retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti".

2. La spesa per il servizio sostitutivo di mensa è pari ad €10.000,00 e graverà sull'articolo di bilancio n. 101070302 "buoni pasto" accant. 23/13727.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto in relazione agli istituti disciplinati, si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

Art.11

(Modalità di sottoscrizione e di stipula)

1. Le Delegazioni trattanti concordano che la sottoscrizione e la successiva stipula dell'ipotesi di contratto in parola possano essere realizzate anche per adesione manifestata tramite lo strumento di apposita piattaforma telematica. Tanto, in forza dell'art. 1326 ("Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte"), nonché dell'art. 1352 (Se le parti hanno convenuto per iscritto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che la forma sia stata voluta per la validità di questo) del Codice Civile.